

# **Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)**

**Modifica del 23.10.2013**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2006<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b e c la comunicazione deve avvenire tramite il portale delle garanzie di origine dell'organismo di rilascio.

<sup>2bis</sup> Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA, invece della produzione netta può essere rilevata solo l'elettricità immessa fisicamente in rete (energia eccedentaria).

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

<sup>1</sup> RS 730.010.1